

CONTRIBUTO
UNIFICATO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE

composta dai signori Magistrati

dr. Edoardo Cofano,	Presidente
dr.ssa Benedetta Thellung De Courtelary,	Consigliere
dr. Pierluigi Cianfrocca,	Consigliere rel. est.

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

sentenza

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5063 del ruolo generale per il contenzioso per l'anno 2012, trattenuta in decisione all'udienza del 10 gennaio 2017,

tra

Conai-Consortio Nazionale Imballaggi (partita Iva: 05451271000), in persona del legale rappresentante, con sede in Roma, ivi elettivamente domiciliata in Piazza Cardelli n. 4, presso lo studio dell'Avv. Domenico Mosco, che lo rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Antonio Damiano e Salvatore Lopretiano, il tutto in forza di delega rilasciata a margine dell'atto di citazione in appello,

appellante

e

Poligof spa (cod. fisc.: 04324960154), in persona del legale rappresentante, con sede in Pieve Fissiraga, elettivamente domiciliata in Roma, via P. Borsieri n. 3, presso lo studio degli Avv.ti Renzo Gattegna e Tiziana Donnini, che la rappresentano e difendono con l'Avv. Alberto Maraschi, il tutto in forza di delega rilasciata in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in primo grado,

appellata

*

avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 2.019/2012 resa dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 1.2.2012, in materia di contributi consortili.

conclusioni

per l'appellante:

(atto di citazione in appello)

"voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, confermata la sentenza del Tribunale nella parte in cui accerta la sussistenza dell'obbligo della Poligof di partecipare al Conai, nonché di inviare al Consorzio le dichiarazioni periodiche e di versargli il relativo contributo ambientale, in riforma della decisione di primo grado

1) qualora gli effetti dell'acquiescenza in parte qua alla sentenza di primo grado dovessero essere esclusi o contestati dalla Poligof, condannare la Società alla presentazione al Conai delle dichiarazioni relative ai quantitativi di imballaggi importati;

2) previa determinazione dell'ammontare del contributo ambientale nell'ambito della istruttoria da avviare in base alle richieste formulate sin dal primo grado dal Conai;

a) accertare la operatività della prescrizione decennale per il credito del Conai relativo al contributo ambientale e,

i) riconosciuta l'efficacia interruttiva della prescrizione delle comunicazioni del Conai almeno da maggio 2006, condannare la Poligof al pagamento, in favore del Consorzio, delle somme relative al contributo ambientale dovuto per le annualità dal 1998 in avanti;

ii) in subordine, in caso di mancata interruzione della prescrizione decennale, condannare la Poligof al pagamento, in favore del Consorzio, delle somme relative al contributo ambientale dovuto per le annualità dal 1999 in avanti;

b) nella denegata ipotesi di riconoscimento della operatività della prescrizione quinquennale per il credito del Conai relativo al contributo ambientale, condannare la società al pagamento, in favore del Consorzio, delle somme relative al contributo ambientale dovuto per le annualità dal 2005 in avanti in relazione ai beni da essa ceduti nello stesso periodo;

3) condannare la società al pagamento, in favore del Conai, degli interessi sul capitale dovuto, calcolati dal momento delle scadenze dei singoli pagamenti mensili all'effettivo versamento, ai tassi indicati nelle disposizioni del regolamento Conai;

4) *condannare la società al pagamento, in favore del Conai, della somma di Euro 10.000,00 a titolo di pagamento della sanzione irrogata ai sensi del regolamento Conai;*

5) *ordinare la pubblicazione della sentenza su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.*

Con vittoria delle spese di lite di ambedue i gradi di giudizio”.

per l'appellata

(comparsa di costituzione e risposta in appello)

“piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita ... così giudicare:

1) *in via principale, nel merito, rigettarsi l'impugnazione ex adverso proposta siccome totalmente infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale di Roma – Sez. III Civile – n. 2019/2012 ...;*

2) *in subordine, in via di appello incidentale, soltanto per la denegata ipotesi di accertata operatività della prescrizione decennale relativamente al credito inerente i contributi ambientali dovuti, dichiararsi l'incompetenza del Foro adito, per essere alternativamente competenti quelli di Lodi e di Milano;*

3) *in ogni caso, respingersi le istanze istruttorie ex adverso formulate perché generiche ed aventi comunque la finalità di esonerare la parte dal fornire la prova a cui era ed è tenuta;*

4) *sempre con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.*

motivazione

Con atto di citazione ritualmente notificato il Consorzio Nazionale Imballaggi (di séguito, per comodità espositiva, solo “Conai”) aveva convenuto in giudizio Poligof spa per sentir accertata la violazione, da parte di quest'ultima, degli obblighi di dichiarazione e di versamento del contributo ambientale previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento Conai, condannarla quindi alla presentazione delle dichiarazioni relative ai quantitativi di imballaggi importati dal mese di ottobre 1998 in poi e al pagamento del relativo contributo ambientale; accertarsi i presupposti dell'obbligo di Poligof spa e, quindi, condannare la predetta società al pagamento della somma di Euro 10.000,00 a titolo di sanzione irrogata ai sensi dell'art. 5 del Regolamento del Conai.

Si era costituita in giudizio la società convenuta eccependo in via preliminare la incompetenza per territorio del Tribunale di Roma in favore di quello di Lodi o di Milano e, nel merito, contestando la fondatezza delle pretese avversarie di cui aveva chiesto il rigetto.

Il Tribunale, dopo aver premesso che nessuna delle parti aveva riproposto, in sede di precisazione delle conclusioni, istanze istruttorie, disattendeva l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da Poligof spa ritenendo che il foro competente fosse quello della sede del Conai dove si era perfezionata l'adesione della convenuta al Consorzio.

Ricostruiva, quindi, il contesto normativo di riferimento con riguardo alla natura del Conai ed ai presupposti di insorgenza dell'obbligo, per Poligof spa, quale produttore di imballaggi e, pertanto, aderente al Consorzio, di provvedere alla trasmissione periodica delle dichiarazioni concernenti i quantitativi di imballaggi importati ed al versamento del relativo contributo ambientale.

Esaminando quindi l'eccezione di prescrizione sollevata da Poligof spa, riteneva che il diritto di Conai, in quanto afferente ad un obbligo di versamento di contributi o quote da parte di associati, dovesse rientrare nella previsione di cui all'art. 2948 n. 4 cc e, dunque, si prescrivesse in cinque anni da ciascuna scadenza periodica.

Considerava inoltre infondata la tesi di Conai secondo cui il decorso del termine doveva ritenersi sospeso ai sensi dell'art. 2941 n. 8 cc, per avere il debitore dolosamente occultato l'esistenza del debito richiamando, a tal proposito, l'art. 2935 cc e la rilevanza dei soli impedimenti giuridici, e non di mero fatto, ovvero della necessità, ai fini della applicazione della invocata sospensione, dell'esistenza di una situazione di radicale ed assoluta impossibilità e non già una mera difficoltà, nell'esercizio del diritto.

Riteneva quindi dovuti, a Conai, i contributi maturati a partire dalla data dell'1.1.2004 e prescritto il diritto del Consorzio a ripetere quelli maturati in precedenza; spiegava che non potevano ritenersi rilevanti, ai fini della interruzione del termine di prescrizione, le comunicazioni prodotte in atti e relative alla richiesta di fornire la documentazione necessaria per il completamento della verifica condotta ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento.

Il Tribunale, nel merito, giudicava infondata la tesi della convenuta, secondo cui essa non sarebbe tenuta al versamento del contributo ambientale in relazione alle confezioni in film plastico contenenti il granulo di polietilene importato dall'estero per essere stati, tali imballaggi, rivenduti a società di riciclaggio che li avevano destinati a nuova produzione; richiamava, sul punto, l'orientamento del Tribunale,

già espresso in altre decisioni, secondo cui solo i produttori di imballaggi in plastica che abbiano organizzato in proprio la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti da imballaggio sono esentati dall'obbligo di versare il contributo, come statuito dall'art. 38, terzo comma, lett. a) del D. Lg.vo 22 del 1997 e dall'art. 221 del D. Lg.vo 152 del 2006; sottolineava che i presupposti normativi della esenzione sono sottoposti al vaglio autorizzatorio dell'Autorità di Vigilanza sulle Risorse Idriche e sui Rifiuti, deputata a verificare le condizioni previste dalla normativa e l'adempimento delle prescrizioni ivi indicate al fine di riconoscere il diritto delle imprese a recedere dal Consorzio.

Spiegava che Poligof spa non aveva mai attivato la procedura di cui al citato art. 38 del D. Lg.vo 22 del 1997 non potendo perciò stesso sottrarsi all'obbligo di versare il relativo contributo ambientale.

Il Tribunale, quindi, ribadita la estinzione del diritto di Conai a ripetere i contributi consortili per il periodo antecedente al 2003, segnalava che Poligof spa non aveva contestato la quantificazione di quelli dovuti per gli anni successivi, indicati in Euro 2.343,00 nella comunicazione di Conai del 17.5.2006.

Di qui, pertanto, la condanna di Poligof spa al pagamento del predetto importo, con gli interessi di cui all'art. 7bis del Regolamento Conai vigente *ragione temporis*.

Respingeva quindi la richiesta di Conai per il pagamento dei contributi relativi alle annualità successive al 2004 e sino alla introduzione del giudizio ritenendo inammissibile, giudicandola esplorativa (in quanto tale da esonerare l'attore dall'onere di allegazione e di prova) la richiesta di ctu avanzata dal Consorzio per la loro quantificazione.

Del pari esplorativa giudicava inoltre la richiesta di ordine di esibizione avanzata da Conai ai sensi dell'art. 210 cpc ed avente ad oggetto le fatture di acquisto degli imballaggi importati da Poligof spa dal mese di ottobre del 1998 sino all'attualità.

Ed ancora, respingeva la domanda di Conai per la applicazione, a carico di Poligof spa, della sanzione di Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento del Consorzio; osservava, a tal proposito, che Poligof spa non risultava aver mai posto in essere condotte ostative rispetto all'attività di accertamento e di verifica del proprio obbligo essendosi limitata a contestare la esistenza dei suoi presupposti ma non

essendosi mai opposta al calcolo anche di natura induttiva ad essa prospettato da Conai.

Da ultimo, respingeva la domanda di pubblicazione della sentenza, non sussistendone i presupposti in ragione della natura della domanda; compensava integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.

Ha proposto appello Conai.

L'appellante ha in primo luogo rilevato che il Tribunale di Roma, pur avendo ritenuto Poligof spa tenuta ad aderire al Consorzio, aveva ciò non di meno omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna alla presentazione delle dichiarazioni periodiche e di versamento del contributo ambientale; ha segnalato, tuttavia, la condotta di Poligof spa che, già nel corso del giudizio di primo grado, aveva iniziato a trasmettere le predette dichiarazioni.

Ha dunque riepilogato il quadro normativo di riferimento, le funzioni del Consorzio ed il fondamento degli obblighi posti a carico dei produttori ed utilizzatori di imballaggi (come anche degli importatori di imballaggi pieni e di imballaggi vuoti, comunque destinati ad essere raccolti ed avviati a riciclaggio nell'ambito del territorio nazionale).

Conai ha quindi censurato la sentenza del Tribunale laddove il primo giudice aveva ritenuto assoggettabile alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cc il diritto del consorzio ad esigere il relativo contributo da parte delle imprese ad esso aderenti; ha sottolineato, in particolare, la destinazione del contributo a garantire la partecipazione dei produttori, utilizzatori ed importatori di imballaggi ai costi per il loro smaltimento e, dunque, la natura di pubblico interesse della attività svolta dal consorzio nella acquisizione delle risorse finanziarie da ridistribuire sui consorzi di filiera che si occupano, sul territorio, e in regime di privativa dei Comuni, della raccolta differenziata e dello smaltimento e riciclaggio.

Sotto altro profilo, Conai ha fatto presente che l'obbligo legale e statutario relativo al versamento del contributo è legato non già alla mera partecipazione al consorzio quanto, piuttosto, alla singola operazione di immissione al consumo di imballaggi e di materiale da imballaggio non potendo pertanto esso annoverarsi tra le obbligazioni di cui all'art. 2948 n. 4 cc essendo la conseguenza della successione di una pluralità di atti di immissione al consumo ciascuno di essi presupposto autonomo della sua insorgenza.

Ed ancora, sempre con riguardo al profilo della prescrizione, Conai ha rilevato la erroneità della decisione del Tribunale laddove non era stata ritenuta applicabile la sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 cc legata alla mancata trasmissione, da parte di Poligof spa, delle dichiarazioni periodiche di liquidazione; ha fatto presente, a tal proposito, che il numero dei consorziati (oltre 1.400.000) comporta che il sistema di riscossione sia fondato sulla collaborazione di ciascuno di essi atteso che, in mancanza delle periodiche comunicazioni da parte loro, risulta in sostanza impossibile, per Conai, avere contezza dell'esistenza del proprio credito e procedere per il suo adempimento.

Di qui, ha concluso sul punto, la necessità di ritenere sospeso il termine di prescrizione quantomeno sino alla data in cui si erano perfezionate le operazioni di verifica (eseguite a campione), ovvero sino al 17 maggio 2006.

Ed ancora, sempre sotto il profilo della prescrizione, Conai ha censurato la sentenza del Tribunale laddove il primo giudice aveva ritenuto che l'unico atto di interruzione della prescrizione posto in essere fosse stata la notificazione della domanda introduttiva del giudizio di primo grado; ha richiamato, a tal proposito, le varie comunicazioni inviate a Poligof spa ribadendo che, ai fini della interruzione del termine di prescrizione, quel che rileva è la manifestazione della volontà del creditore di esercitare il proprio diritto senza necessità che tale comunicazione rivesta forme particolari e che sia quantificato il credito reclamato.

Con un secondo, pure articolato, motivo di gravame, Conai ha contestato la decisione del primo giudice di respingere la domanda con riguardo ai contributi consortili dovuti da Poligof spa a partire dal 2005; ha ribadito che l'unica possibilità, per il consorzio, di determinare l'effettivo ammontare del contributo ambientale è, per l'appunto, la acquisizione della documentazione concernente le fatture di acquisto degli imballaggi immessi sul mercato nazionale.

Di qui, ha sottolineato, la necessità di accedere alla predetta documentazione e la conseguente funzionalità, a tale esigenze, dell'ordine di esibizione richiesto sin dall'atto di citazione in primo grado, le cui richieste sono state richiamate in sede di precisazione delle conclusioni.

Quanto alla pur denegata ctu, ha fatto presente di aver puntualmente dedotto, sin dall'inizio, il titolo del proprio credito nonché i suoi presupposti giuridici sicché



L'accertamento tecnico sollecitato si sarebbe risolto in una mera operazione di natura contabile.

Con un terzo motivo, ancora, Conai ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva respinto la domanda di condanna al pagamento della sanzione di irrogata a Poligof spa ai sensi del Regolamento consortile; ha segnalato, a tal proposito, l'erroneità della argomentazione del Tribunale che avrebbe malamente inteso il contenuto della documentazione prodotta e costituita dallo scambio di comunicazioni tra Conai e Poligof spa atteso che soltanto a séguito della ispezione eseguita sulle quantità di *film* in polietilene nell'anno 2000 era stato possibile calcolare in via induttiva il contributo ambientale per tutte le annualità comprese tra il 1998 e il 2004.

Di tal ché, ha sottolineato, soltanto dopo aver contestato la esistenza del presupposto per l'insorgenza dell'obbligo di versare il contributo, Poligof spa, ad un anno e mezzo di distanza, aveva concordato con la modalità induttiva di liquidazione del contributo per gli anni non specificamente verificati, salvo poi a non sottoscrivere le dichiarazioni compilate e, dunque, non consentire la definitiva chiusura della procedura di accertamento.

Si è costituita, in questa sede, Poligof spa.

L'appellata ha eccepito, in primo luogo, la carenza di interesse di Conai ad ottenere una sentenza di condanna alla trasmissione delle dichiarazioni periodiche di liquidazione del contributo ambientale dal 1998 in poi.

Ha quindi contrastato l'appello anche sulla natura decennale della prescrizione del diritto di Conai ad esigere i contributi dagli associati difendendo, sul punto, la soluzione adottata dalla sentenza impugnata ed osservando come debba considerarsi irrilevante la circostanza secondo cui l'obbligo, il cui pagamento è statutariamente fissato con cadenza annuale, sorge ed è quantificato in relazione alle singole operazioni di immissione degli imballaggi sul mercato.

Poligof spa ha inoltre contestato la fondatezza del gravame avversario in merito alla ritenuta (dal primo giudice) inapplicabilità della sospensione del termine di prescrizione e, infine, in ordine alla assenza di comunicazioni in grado di interromperne il corso.

Con riguardo al secondo motivo dell'appello di Conai, l'appellata ha ribadito la correttezza delle considerazioni spese dal Tribunale in merito alla natura



esplorativa ed illegittimamente surrogatoria della mancanza di allegazione e di prova, delle richieste di consulenza tecnica e di ordine di esibizione dei documenti contabili.

Da ultimo, ha difeso la sentenza del Tribunale anche con riguardo al rigetto della domanda di condanna al pagamento della sanzione amministrativa irrogata da Conai ed in merito alla pure sollecitata pubblicazione della sentenza.

In via subordinata (rispetto all'eventuale accoglimento del motivo di appello sulla natura decennale del termine di prescrizione), Poligof spa ha infine chiesto la riforma della sentenza laddove il primo giudice aveva ritenuto la competenza del Tribunale di Roma in luogo di quello di Lodi ovvero di quello di Milano.

Con ordinanza depositata in data 28.1.2013, la Corte, in accoglimento della istanza reiterata da Conai, ordinava all'appellata Poligof spa di produrre in giudizio le fatture di acquisto di imballaggi per il periodo compreso tra il 2005 e la data di inoltro della domanda giudiziale in primo grado riservando in séguito la eventuale nomina di un consulente tecnico di ufficio.

Seguivano due udienze nelle quali le parti chiedevano un termine per verificare la completezza della documentazione depositata; nel corso del giudizio veniva prodotta la nota Conai del 17.3.2014, sottoscritta anche da Poligof spa, nella quale si dava conto delle risultanze delle verifiche eseguite alla stregua della documentazione prodotta e della (pur reputata necessaria) ulteriore verifica ispettiva nonché il relativo verbale redatto a definizione di questa.

Si perveniva pertanto all'udienza del 10.1.2017 quando la Corte tratteneva la causa in decisione con i termini di cui agli artt. 352 e 190 cpc per la redazione ed il deposito degli scritti difensivi finali.

*

Sull'eccezione di incompetenza per territorio

Ancorché proposto in via subordinata (rispetto all'eventuale accoglimento del motivo di appello articolato da Conai in merito alla natura quinquennale o piuttosto decennale del termine di prescrizione del diritto del consorzio ad esigere i contributi da parte degli associati), è comunque opportuno sgombrare il campo dal motivo di appello incidentale proposto da Poligof spa e con cui è stata denunciata la erroneità della sentenza del Tribunale di Roma laddove il primo giudice aveva respinto

l'eccezione di incompetenza per territorio di quell'Ufficio in favore di quella del Tribunale di Milano ovvero di quello di Lodi.

La soluzione cui era pervenuto il Tribunale è corretta ed il motivo è, di conseguenza, infondato.

Si è infatti chiarito, anche in sede di legittimità, che *“per le cause relative all'obbligazione di pagare i contributi ambientali al Consorzio CONAI, è territorialmente competente il giudice del luogo ove il Consorzio ha sede (e, cioè, Roma), ravvisandosi nell'adesione allo stesso il momento genetico dell'obbligazione ed essendo la sede medesima il luogo dove l'obbligazione, di natura pecuniaria, va adempiuta, ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c., mentre il luogo di emissione delle fatture di vendita dei beni sul cui importo sono calcolati i contributi dovuti rileva unicamente nel caso di deroga convenzionale alla competenza, con rinuncia espressa del creditore al diritto di ricevere il pagamento presso il proprio domicilio”* (cfr., così, ad esempio, Cass. 6-1, 4.9.2015 n. 17.651; conf., Cass. Civ., I, 2.4.2007 n. 8.203).

L'orientamento sopra richiamato risulta dunque consolidato e la Corte non ritiene di doversene discostare.

Sui termini della intervenuta cessazione della materia del contendere

È pacifico che Poligof spa, come peraltro espressamente riconosciuto dall'appellata (cfr., pagg. 6-7 della comparsa conclusionale in appello), nel corso del giudizio ha riconosciuto il proprio obbligo nei confronti di Conai in merito alla consegna delle dichiarazioni relative ai quantitativi di imballaggi importati nonché quello a corrispondere il contributo dovuto per gli anni 2005-2009 nella misura indicata da Conai nel verbale di verifica sottoscritto da entrambe le parti in data 12.2.2014 e prodotto in atti.

È altresì pacifico (cfr., i documenti allegati da Conai alla propria memoria conclusionale) che Poligof spa ha provveduto a corrispondere l'importo complessivo di Euro 2.853,37 ivi compreso, peraltro, quello di Euro 850,11 residuando, peraltro, il solo importo a titolo di Iva.

Sulla scorta di questo presupposto, Poligof spa (cfr., pagg. 6-7 della comparsa conclusionale) ha sostenuto che fosse venuta meno la materia del contendere quantomeno in relazione alle domande ribadite da Conai sub 1) (*“1) qualora gli effetti dell'acquiescenza in parte qua alla sentenza di primo grado dovessero essere esclusi o*

contestati dalla Poligof, condannare la Società alla presentazione al Conai delle dichiarazioni relative ai quantitativi di imballaggi importati”), 2b) (“b) nella denegata ipotesi di riconoscimento della operatività della prescrizione quinquennale per il credito del Conai relativo al contributo ambientale, condannare la società al pagamento, in favore del Consorzio, delle somme relative al contributo ambientale dovuto per le annualità dal 2005 in avanti in relazione ai beni da essa ceduti nello stesso periodo”) e 3) (“ 3) condannare la società al pagamento, in favore del Conai, degli interessi sul capitale dovuto, calcolati dal momento delle scadenze dei singoli pagamenti mensili all’effettivo versamento, ai tassi indicati nelle disposizioni del regolamento Conai”) dell’atto di citazione in appello.

Dal canto suo, Conai, nella memoria di replica (cfr., pagg. 1-2) ha dichiarato di concordare con detta soluzione, con particolare riferimento alle domande sub b) e 3), in quanto *“il pagamento integrale ... degli importi dovuti a titolo di contributo ambientale per il periodo 2005-2009 costituisce un evento, sopravvenuto nel corso del presente grado di giudizio, idoneo a soddisfare l’interesse finale dell’attore e odierno appellante sotteso a questa specifica domanda di condanna ...”* (cfr., ivi).

Per altro verso, l’appellante (cfr., pag. 2 della memoria di replica) ha dato atto che Poligof spa, in maniera a suo avviso ambigua con la comparsa di risposta ma poi chiara ed esplicita nella comparsa conclusionale, della sua *“acquiescenza”* rispetto gli obblighi derivanti dalla sua partecipazione al consorzio e, in particolare, a quello della presentazione annuale delle dichiarazioni relative ai quantitativi di imballaggi importati rimettendosi dunque alla valutazione della Corte in merito alla idoneità di tale posizione a determinare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere anche con riferimento alla domanda sub a).

Ritiene la Corte che, anche su questo punto, alla luce della posizione assunta da Poligof spa (cfr., pagg. 6-7 della comparsa conclusionale laddove l’appellata ha segnalato che *“... con la condotta spontaneamente assunta in corso di causa, ha espressamente prestato acquiescenza sia all’obbligo consortile di presentazione annuale delle dichiarazioni relative ai quantitativi di imballaggi importati, sia all’obbligo di corresponsione del contributo per gli anni 2005-2009 nella misura evidenziata da Conai nel verbale di verifica 12.2.2014”*) anche sulla domanda sub 1) si possa prendere atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Com’è noto, la nozione di cessazione della materia del contendere evoca quella situazione nella quale, a séguito di circostanze sopravvenute nel corso del

processo, sia venuta meno la necessità, per l'attore, di ottenere una pronuncia giudiziale quale unico strumento per il soddisfacimento dell'interesse sostanziale dedotto nel giudizio ed oggetto della pretesa ivi azionata ovvero dell'interesse ad agire che, come condizione dell'azione, deve persistere per tutta la durata del processo potendo il giudice accertarne la venuta meno in ogni stato e grado ed anche di ufficio (cfr., tra le tante, Cass. Civ., II, 28.5.2013 n. 13.217; Cass. L, 9.11.1996 n. 9.808, secondo cui *"la materia del contendere può ritenersi cessata quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta"*; cfr., ancora, Cass. Civ., III, 29.9.2016 n. 19.268, a mente della quale *"la carenza dell'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c., è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda"*).

Residua, ovviamente, la necessità di una valutazione sia pure incidentale sulla fondatezza delle domande articolate da Conai ai fini della c.d. soccombenza "virtuale" (cfr., così, tra le tante, Cass. Civ., 6-2, 11.2.2015 n. 2.719, secondo cui *"la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso deliberare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale"*; tale valutazione dovrà essere operata alla luce dell'esito complessivo della controversia e, quindi, della soluzione che dovrà essere data alle altre questioni rimaste controverse.

Sulla prescrizione (quinquennale o decennale)

Come infatti accennato, Conai ha censurato la decisione del Tribunale con riguardo alla soluzione fornita dal primo giudice in merito all'eccepita prescrizione del suo diritto ad esigere, da Poligof spa, i contributi consortili richiesti a partire dal 1998 e sino alla introduzione del giudizio.

Conai ha rilevato la erroneità decisione del Tribunale sotto tre profili: in primo luogo in ordine alla natura (dal Tribunale ritenuta) quinquennale del termine di

prescrizione applicabile; al (dal Tribunale denegato) ricorso della ipotesi di sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 2941 n. 8) cc; e, infine, alla idoneità o meno delle comunicazioni trasmesse da Conai a Poligof spa ad interrompere il termine di prescrizione.

Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.

Quanto alla natura quinquennale o decennale della prescrizione, vale la pena richiamare il principio, più volte ribadito in giurisprudenza, secondo cui *"i contributi consortili di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ."* (cfr., così, ad esempio, Cass. Civ., V, 10.12.2014 n. 26.013; conf., tra le altre, Cass. Civ., V, 23.3.2010 n. 4.283).

In definitiva, quindi, si è chiarito che la natura quinquennale del termine di prescrizione si fonda sull'esistenza di un debito fondato su una *causa debendi* unica e che determina l'insorgere "automatico" del debito in relazione al mero decorso del tempo (ad esempio, per il prolungarsi del godimento da parte del conduttore, ovvero per la mera adesione al sodalizio).

Diversa è invece la ipotesi (cui non si applica la prescrizione quinquennale, legata alla facilità nell'accertamento dei presupposti di insorgenza del credito, ma quella ordinaria decennale) nella quale il debito, sia pure convenzionalmente saldato con cadenza regolare, sia tuttavia ancorato alla verifica della venuta ad esistenza di singole situazioni in grado di generarne l'insorgenza e che vanno di volta in volta individuate e vagliate (cfr., ad esempio, Cass. Civ., I, 6.12.2006 n. 26.161, secondo cui *"la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, nè alle prestazioni derivanti*

da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale”).

Quanto alla esistenza della causa di sospensione di cui all’art. 2941 n. 8 cc, è utile, anche in tal caso, richiamare i principi elaborati sul punto dai giudici di legittimità cui la Corte ritiene di doversi conformare; si è detto, infatti, che *“in tema di sospensione della prescrizione, in virtù dei principi di correttezza e buona fede nell’adempimento delle obbligazioni negoziali, e stante la forza di legge che il contratto assume tra le parti, costituisce doloso occultamento del debito, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2941 n. 8 c.c., l’omessa comunicazione circa il maturare del presupposto per la riscossione del dovuto ove sussista un obbligo del debitore di corrispondere una somma al verificarsi dell’evento considerato nella clausola contrattuale che ha disposto il differimento del pagamento”* (cfr., così, Cass. Civ., II, 30.9.2016 n. 19.567; conf., nello stesso senso, Cass. Civ., III, 5.2.2014 n. 3.029; conf., Cass. Civ., III, 29.1.2010 n. 2.030 ovvero, ancora, Cass. Civ., III, 11.11.1998 n. 11.348 che hanno, tutte, ribadito come, ai fini della sospensione della prescrizione di un diritto per occultamento doloso della esistenza della obbligazione da parte del debitore, è necessaria la sussistenza di un comportamento fraudolento diretto intenzionalmente a nascondere al creditore la esistenza del debito sicché il comportamento meramente omissivo non ha una efficacia sospensiva salvo che, per l’appunto, non sia stato assunto in violazione di un obbligo legale o contrattuale di comunicazione alla controparte della venuta ad esistenza dei presupposti fattuali per l’insorgenza dell’obbligo).

Non può negarsi (anche perché, infine, ammesso dalla stessa Poligof spa che, come si è detto, ha sul punto convenuto con quanto sul punto ritenuto dal primo giudice in merito alla impossibilità, da parte sua, di sottrarsi agli obblighi conseguenti alla adesione al Conai) che, nel caso di specie, Poligof spa fosse tenuta a comunicare periodicamente a Conai i quantitativi di imballaggi immessi sul mercato, quale presupposto fattuale per la insorgenza dell’obbligo di provvedere al pagamento del relativo contributo ambientale; sicché la omissione di tali comunicazioni si risolve, in fatto, nella impossibilità, per Conai, di conoscere l’esistenza del proprio credito e, pertanto, di coltivarne la realizzazione.

Ricorrono, dunque, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, le condizioni per considerare sospeso il decorso del termine di prescrizione sino al momento in cui Conai, di propria iniziativa, non ha proceduto ad una verifica

ispettiva presso Poligof spa acquisendo, solo in quel momento, conoscenza dell'obbligo dell'appellata che mai, in precedenza (come è pacifico), aveva inoltrato le relative comunicazioni.

La fondatezza del motivo sotto questi profili comporta, pertanto, la integrità del diritto di Conai ad esigere il contributo ambientale per l'intero periodo di riferimento, ovvero a partire dal 1998, ed esime la Corte dall'esaminare l'ulteriore profilo di doglianza, pure sviluppato dall'appellante, in merito alla idoneità o meno delle comunicazioni inviate nell'ambito dell'accertamento ispettivo eseguito presso Poligof spa, ad interrompere il termine di prescrizione.

Sul secondo motivo di appello.

Come pure già anticipato, con un secondo motivo di appello, Conai ha contestato la decisione del primo giudice di respingere la domanda con riguardo ai contributi consortili a partire dal 2005 giudicando infondata la considerazione del primo giudice in merito alla natura esplorativa e (ad avviso del giudicante inammissibilmente) surrogatoria dell'onere della prova a carico dell'attore, sia della pur sollecitata consulenza tecnica di ufficio che, anche, della richiesta di emissione di un ordine di esibizione documentale concernente le fatture relative agli acquisti di imballaggi nel periodo compreso tra il 2005 ed il 2009.

Si è già chiarito che, sulla domanda di pagamento dei contributi ambientali concernenti quel periodo è ormai cessata la materia del contendere sicché la valutazione della censura si impone, come pure accennato, ai fini della c.d. soccombenza "virtuale".

E, a tali fini, non si può che ritenere la fondatezza dei rilievi operati da Conai potendosi, sul punto, richiamare le considerazioni svolte nella ordinanza depositata in data 28.1.2013 con cui era stato ordinato a Polifog spa di esibire la documentazione concernente gli acquisti di imballaggi per il periodo sopra indicato riservando, all'esito, di decidere in merito alla pur ritenuta ammissibile (e non già esplorativa) richiesta di consulenza tecnica di ufficio.

Sul terzo motivo di appello

Con un terzo motivo, ancora, Conai ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva respinto la domanda di condanna al pagamento della sanzione irrogata a Poligof spa ai sensi del Regolamento consortile.

Il motivo è infondato.

Va premesso, infatti, che la motivazione posta da Conai a fondamento della irrogazione della sanzione è l'ostacolo alla attività di accertamento del contributo ambientale in relazione alle importazioni di merce imballata da ottobre 1998 in poi" (cfr., doc. all. sub 15 al fascicolo di parte attrice nel giudizio di primo grado) ed è riferita alla ipotesi contemplata all'art. 8 dello Statuto del Conai, che prevede la irrogazione di sanzioni "in caso di inadempimento degli obblighi consortili ..." ed all'art. 13 del relativo Regolamento.

In realtà, condividendosi sul punto l'avviso del Tribunale, non pare, alla Corte, che possa configurarsi, nella condotta di Poligof spa, una attività di "... ostacolo alla attività di accertamento ..." posta in essere dagli organi ispettivi e di vigilanza del Consorzio.

Risulta, infatti, che, con la nota del 17.5.2006 (cfr., doc. all. sub 3 al fascicolo di parte attrice nel giudizio di primo grado), Conai, nel corso della ispezione, aveva prospettato a Poligof spa la possibilità di applicare il contributo ambientale per gli anni 1998, 1999, 2001, 2002, 2003 e 2004, calcolandone l'importo in via "induttiva" rispetto alla quantificazione operata in via analitica per l'anno 2000 e, per l'appunto, all'esito dei controlli effettuati presso l'azienda.

Poligof spa, con nota del 27.7.2006 (cfr., doc. all. sub 6 al fascicolo di parte attrice nel giudizio di primo grado) si era limitata a ribadire la sua posizione, ovvero di non essere tenuta al pagamento del contributo ambientale per gli imballaggi totalmente ceduti ad una società di riciclaggio.

Soltanto con la nota del 18.4.2007 (cfr., doc. all. sub 7 al fascicolo di parte attrice nel giudizio di primo grado), Conai aveva a sua volta sottolineato la tesi, poi spesa in giudizio (e condivisa dal Tribunale con statuizione non impugnata), secondo cui il contributo ambientale non è dovuto soltanto laddove l'impresa abbia adottato un sistema "interno" di smaltimento e di riciclaggio adeguatamente "certificato" ai sensi di legge.

Seguivano altre sollecitazioni prive di riscontro sino alla nota del 25.10.2007 (cfr., doc. all. sub 10 al fascicolo di parte attrice nel giudizio di primo grado) con cui

Poligof spa replicava ribadendo ancora una volta la sua posizione di principio ma, nel contempo, accettando la quantificazione "induttiva" a suo tempo prospettata da Conai.

È vero che, successivamente, Poligof spa non aveva riscontrato l'ulteriore comunicazione del 21.11.2007 (cfr., doc. all. sub 12 al fascicolo di parte attrice nel giudizio di primo grado); è pur vero, però, che, con nota del 6.12.2007 (cfr., ivi, doc. all. sub 13) Conai aveva preso atto della posizione assunta da Poligof spa sospendendo l'iter sanzionatorio che era stato ripreso come risulta dalla nota del 25.2.2008 (cfr., ivi, doc. all. sub 15 al fascicolo di parte attrice nel giudizio di primo grado) ed era stato concluso con il provvedimento comunicato con la nota del 25.3.2008 (cfr., ivi, doc. all. sub 16 al fascicolo di parte attrice nel giudizio di primo grado).

In definitiva, quindi, Poligof spa si è limitata, sempre, ad evidenziare la sua posizione di principio ma, in realtà, non frapponendo alcun ostacolo materiale alla attività di vigilanza e di ispezione svolta dal Consorzio che, come è pacifico, ha potuto espletare la sua attività di controllo all'interno dell'azienda acquisendo ogni documentazione necessaria a quantificare il contributo ambientale dovuto per gli anni di riferimento.

Sulla riforma della sentenza di primo grado

Si è già detto in merito alla sopravvenuta cessazione della materia del contendere con riguardo alle domande avanzate da Conai in ordine all'accertamento della esistenza dell'obbligo di Poligof spa ad aderire al consorzio, con tutte le conseguenze in termini di invio delle comunicazioni periodiche e di versamento del contributo ambientale nonché, inoltre, con riguardo al pagamento del predetto contributo ambientale per il periodo compreso tra il 2004 e la data di introduzione della domanda giudiziale.

In riforma della impugnata sentenza, Poligof spa va inoltre condannata al pagamento, in favore di Conai, dell'ulteriore importo di Euro 8.189,70, oltre Iva ed interessi come richiesti, ovvero determinati ai sensi dell'art. 7bis del Regolamento vigente *ratione temporis*.

Le spese

La riforma della sentenza di primo grado nei termini di cui sopra e la soccombenza "virtuale" di Poligof spa anche con riguardo alle domande per le quali è ormai cessata la materia del contendere, comporta la necessità di rivedere anche il regime delle spese che, per entrambi i gradi di giudizio ed in considerazione dell'esito complessivo della controversia, possono essere compensate nella misura del 50% e poste a carico di Poligof spa per l'altra metà.

Va segnalato, a tal proposito, che la liquidazione delle spese del giudizio di appello, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza con riguardo al momento di prima applicazione delle tabelle professionali in vigore sino al 3.4.2014 (cfr., Cass. SS.UU., 12.10.2012 n. 17.405), deve essere effettuata con riguardo alle tariffe vigenti al momento della conclusione dell'attività professionale ovvero, nel caso di specie, al momento in cui le difese delle parti depositavano i rispettivi scritti difensivi, autorizzati ai sensi dell'art. 190 cpc.

Consegue, dunque, l'applicazione delle tariffe di cui al DM 55 del 2014 "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2.4.2014, in vigore, per l'appunto, dallo stesso 3.4.2014.

Il calcolo viene effettuato, alla luce del predetto Decreto per i procedimenti civili a cognizione piena instaurati di fronte alle Corti d'Appello, considerando la difficoltà della controversia in relazione alla natura ed al numero e complessità delle questioni prospettate; e, così, quanto al 50%, Euro 540,00 per la fase di studio, Euro 438,50 per la fase introduttiva, Euro 877,50 per la fase istruttoria o di trattazione, ed Euro 910,00 per la fase decisionale.

p.q.m.

la Corte

definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Conai e sull'appello incidentale condizionato proposto da Poligof spa contro la sentenza n. 2.019/2012 resa dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 1.2.2012,


in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata per il resto, ritenuta la parziale fondatezza, nei termini di cui in motivazione, dell'appello principale e respinto l'appello incidentale condizionato, dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alle domande reiterate dal Conai in questa sede ai punti

1), 2b) in relazione al punto 3) delle conclusioni e condanna Poligof spa al pagamento, in favore di Conai, della somma di Euro 8.189,70, oltre Iva ed interessi come richiesti, ovvero determinati ai sensi dell'art. 7bis del Regolamento vigente *ratione temporis*;


compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura del 50% e condanna Poligof spa a rifondere, a Conai, l'altra metà, che liquida, quanto al primo grado e per questa parte, in complessivi Euro 1.750,00, di cui Euro 1.200,00 per onorario, oltre Iva e Cpa, e, per il presente grado del giudizio, sempre nella misura del 50%, in complessivi Euro 2.766,00, oltre rimborso spese al 15%, Iva e Cpa, come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.4.2017.

il giudice estensore
dr. Pierluigi Cianfrocca



il Presidente
dr. Edoardo Cofano



Depositato in Cancelleria
Roma, il **25 MAG. 2017**
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Adalberto ORSINI

